



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

NUNZIO ESPOSITO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
285	04/09/2025	5018	07

Oggetto:

L.R. 9/83 - T.U. Edilizia D.P.R. 380/01 e s. m. e i. Comune: Praiano Lavori di: volume, ricostruzione muro di contenimento, realizzazione di n.2 nicchie ricavate all'interno del muro di contenimento eseguiti in via Degli Ulivi

- o al comma 1, prevede: *“Il committente o il costruttore che esegue in proprio devono depositare il progetto esecutivo delle opere di cui all' art. 1 presso l'Ufficio competente per territorio, prima dell'inizio dei lavori.”*;
- o al comma 2 prescrive: *“La denuncia è effettuata presentando il preavviso scritto dei lavori che si intendono realizzare, corredato da progetto esecutivo asseverato contenente l'indicazione dei nominativi e domicilio delle figure professionali interessate ...”*;
- f. la violazione dell'obbligo di preavviso in zona sismica di cui al citato art. 93 è sanzionata penalmente in accordo con quanto previsto dall'art.95 del d.P.R. 380/01;
- g. la violazione dell'obbligo di preavviso per l'esecuzione delle opere da parte del costruttore di cui al citato art. 65 è sanzionata penalmente in accordo con quanto previsto dall'art.72 del d.P.R. 380/01;
- h. ai sensi dell'art. 93 co 3 *“il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica e accompagnato dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche”*.
- i. ai sensi dell'art. 94 co. 1 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii., nelle località dichiarate sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità indicate nei decreti di cui all'art. 83, non si possono iniziare i lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio Tecnico della Regione;
- j. l'art.94-bis, del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii., limitatamente al campo di applicazione del Testo Unico dell'Edilizia e ai soli lavori strutturali da eseguire in zona sismica, restringe – in attuazione dei suoi commi 3 e 4 - l'obbligo della preventiva autorizzazione ai soli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità, così come indicati al comma 1 lettera a) dello stesso articolo e alle sue varianti sostanziali;
- k. in attuazione dell'art.94-bis co.2 del vigente d.P.R. 380/01, l'ex Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato il decreto 30/04/2020 avente ad oggetto *“Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93”*;
- l. in attuazione del citato decreto ministeriale 30/04/2020 e ai sensi del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9, che ha novellato il precedente Regolamento 11 febbraio 2010, n. 4, la Regione Campania ha definito con decreto dirigenziale n.359 del 03/08/2020:
 - o l'elenco degli interventi relativi alle nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedono più articolate calcolazioni e verifiche di cui all'art.94 bis,co.1, lett.a), punto 2) del d.P.R. 380/01,
 - o l'elenco degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'art.94 bis, co.1, lett.c) del d.P.R. 380/01,
 - o la definizione delle varianti non sostanziali di cui al co.2, art.94-bis del d.P.R. 380/01;

Considerato che:

- a. per quanto esposto, relativamente alle opere come accertate dal Comune di Praiano con gli atti richiamati ed allegati, i lavori sono iniziati senza darne il preavviso scritto all'Ufficio del Genio Civile, in violazione degli artt. 65 co.1 e 93 co.1 del D.P.R. n.380/01 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 2 della L.R. n° 9/83 e ss.mm.ii.;della L.R. n. 9/83;
- b. i lavori in argomento sono stati eseguiti senza la preventiva redazione di un progetto esecutivo redatto da tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, in violazione dell'art. 93 co.2 del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii.;
- c. ricorrono i presupposti di cui alla PARTE II del DPR 380/01, in quanto i lavori realizzati costituiscono potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità, essendo stati violati gli art. 93 e ss. del DPR 380/01;

considerato infine che:

- a. l'art. 96 co.1 del vigente d.P.R. 380/01, prescrive che: "i funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all'articolo 103, appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente al competente ufficio tecnico della regione."
- b. ai sensi dell'art. 96 co.2 del vigente d.P.R. 380/01, "Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale all'Autorità giudiziaria competente con le sue deduzioni.";
- c. l'art.97 co.1 del vigente d.P.R. 380/01, prevede che: "Il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo 96, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario, nonché al direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori";
- d. il combinato disposto degli artt. 96 e 97 del T.U. D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. e dell'art. 6 comma 2 della L.R. 9/83 prevede che il dirigente del competente Ufficio del Genio Civile ordini la sospensione dei lavori e fissi un termine per denunciarli in sanatoria ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii.;
- e. il responsabile del procedimento, in qualità di proponente, e il Dirigente del Genio Civile di Salerno dichiarano, per il presente provvedimento, di non trovarsi in condizioni di conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i e dell'art. 6 c.2 del D.P.R. n. 62/2013;

vista la L.R. n.° 9 del 07/01/83 e il T.U.

visto il D.P.R. n.° 380 del 06/06/01 e s. m. e i.;

vista la nota della Prefettura di Salerno n.°15937 del 29/02/2012 acquisita al protocollo n. 167050 del 05/03/2012;

visto l'art.6 bis della L. n.° 241/90, integrata con la L. n.° 190/2012;

vista la dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse del Responsabile del Procedimento, e del Dirigente del Genio Civile di Salerno, resa nel presente provvedimento;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla PP 14, delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento dott.ssa Daniela Accarino, titolare della PP 14

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate
che

1. Il Committente/Proprietario
 *****OMISSIS*****

2. Il Direttore dei Lavori
 *****OMISSIS

3. La Società esecutrice
 *****OMISSIS*****

Legale
 Rappresentante*****OMISSIS*****
 *****OMISSIS*****,

- o **sospendano** tutti i lavori, qualora in corso e di cui in premessa, pena le comminatorie di legge;

2. Il

Committente/Proprietario

*****OMISSIS*****

- o **effettui la denuncia in sanatoria** dei lavori indicati in premessa, entro 90 giorni dalla data della notifica del presente atto, ai sensi degli artt. 65 e 93 D.P.R. n. 380/01 e dell'art. 2 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del D.P.R. n. 380/01 e degli artt. 2 e 4 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii., allegando il progetto esecutivo dei lavori in argomento da redigersi in conformità all'art. 2 della L.R. 9/83, evidenziando le opere già eseguite e quelle che eventualmente si rendessero necessarie per rendere le opere conformi alle norme tecniche vigenti nelle zone sismiche;
 - o **proceda** alla nomina del Collaudatore (da scegliersi tra una terna indicata dall'Ordine Professionale se trattasi di opere di cui alla all'art. 67 del D.P.R. 06/06/01 n.°380 (eseguite dal Committente);
- 3. il COLLAUDATORE** (tenuto ad esercitare la vigilanza in concomitanza al processo costruttivo delle opere denunciate a norma dell'art. 5 della L.R. 9/83) **trasmetta** a questo Ufficio la **relazione**, come disposto dall'art. 6 della L.R. 9/83, **riferendo ordinatamente:**
- o sull'esito del controllo dei calcoli statici e/o delle verifiche sismiche;
 - o sulla corrispondenza delle opere eseguite agli elaborati di progetto;
 - o sulla corrispondenza delle opere eseguite e da eseguire alla normativa tecnica vigente nelle zone sismiche;
 - o sull'eventuale difformità (violazione) delle opere eseguite alla suddetta normativa tecnica;
 - o sulle proposte per rendere tali opere conformi a detta normativa e motivandole;

Questo Genio Civile trasmetterà successivamente:

- a. alla Procura competente territorialmente le proprie deduzioni a norma dell'art. 96 del D.P.R. 06/06/01 n.° 380;
- b. al Sig. Prefetto di Salerno propria nota, ove riterrà necessario l'intervento della Forza Pubblica per l'esecuzione del decreto di sospensione lavori, ai sensi dell'articolo n. 97 comma 3 del D.P.R. n. 380/01.

INFORMA

1. **che**, il termine di 90 giorni stabilito per la presentazione della denuncia in sanatoria, potrà essere prorogato, con provvedimento espresso del Genio Civile, esclusivamente a seguito di istanza debitamente motivata, ai sensi dell'art. 6 co. 2 della L.R. n. 9/83 ss.mm.ii;
2. **che** ai sensi e per gli effetti dell'art.6 comma 5 della L.R. n.9/83 e s. m. e i.,in caso di mancata presentazione della denuncia in sanatoria entro il termine di cui sopra, questo Ufficio irrogherà al committente una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00, aumentata, delle spese per le notificazioni e delle spese del procedimento che, per gli atti di competenza regionale, sono pari a euro 50,00. Il mancato pagamento della sanzione impedisce il rilascio del positivo provvedimento sismico;
3. **che** in caso le opere contestate fossero già state demolite o rimosse, al fine di evitare l'irrogazione della sanzione di cui al punto precedente, entro il succitato termine di 90 giorni, il committente/proprietario è tenuto a comunicare e documentare al Genio Civile di Salerno l'avvenuta demolizione o, in alternativa, a trasmettere documentazione presentata al comune ai fini della successiva demolizione;

Il presente Decreto di Sospensione dei lavori produrrà i suoi effetti fino alla data in cui la pronuncia dell'Autorità Giudiziaria sarà divenuta irrevocabile (art. 97 D.P.R. 380/01).

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/90 si avverte che contro il presente decreto quanti hanno interesse potranno presentare ricorso innanzi al T.A.R. Campania, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento o dalla piena conoscenza dello stesso.

Si dispone di inviare il presente provvedimento:

1. al responsabile dell'U.T. del Comune di Praiano, *tenuto, ai sensi dell'art.27 del D.P.R., ad esercitare la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia;*
2. alla Procura competente territorialmente, *unitamente all'Ordinanza di demolizione del Comune di Praiano;*
3. ai nominativi suindicati, *responsabili della violazione;*
4. *alla pubblicazione sul sito della Regione Campania nella sezione "Casa di Vetro".*

Il Dirigente

DOTT. NUNZIO ESPOSITO